

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2012

B Assistenza Soccorso stradale

Estensione della copertura

- B 1 Veicoli e soggetti assicurati
- B 2 Eventi assicurati
- B 3 Prestazioni

Esclusioni e limitazioni delle prestazioni

- B 4 Esclusione di copertura
- B 5 Limitazione della prestazione

Sinistro

- B 6 Obblighi in caso di sinistro

Disposizioni finali

- B 7 Definizione di avaria e incidente
- B 8 Esonero da responsabilità

Fornitore delle prestazioni assicurate è AGA International S.A., Parigi, filiale di Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. La società AGA è denominata di seguito "società".

Estensione della copertura

B 1 Veicoli e soggetti assicurati

Ogni veicolo assicurato indicato nella polizza (ad esclusione di taxi e vetture a noleggio) e i relativi passeggeri. L'assicurazione comprende anche i rimorchi agganciati.

B 2 Eventi assicurati

La società presta soccorso, garantisce la mobilità dei passeggeri e si occupa del veicolo, se esso risulta inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a furto, ovvero se il conducente durante il viaggio contrae una malattia, subisce un infortunio o decede e nessun altro viaggiatore può ricondurre il veicolo al domicilio.

B 3 Prestazioni

3.1 Soccorso stradale / traino / recupero

La società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo del sinistro o il traino del veicolo fino all'officina più vicina e idonea. Le spese per la riparazione, i pezzi di ricambio o la rottamazione non sono assicurate. Sono invece incluse nella copertura le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo).

3.2 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, il viaggio di ritorno o la prosecuzione del viaggio non è possibile lo stesso giorno, la società organizza e paga in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein un pernottamento dell'importo massimo di CHF 120 per occupante, all'estero un pernottamento o diversi pernottamenti dell'importo massimo di CHF 120 per occupante fino a un totale di CHF 1.200 per evento.

3.3 Viaggio di ritorno/ rientro del veicolo

Se il veicolo è stato rubato o non può essere riparato lo stesso giorno (entro 48 ore all'estero) presso un officina idonea, la società organizza e corrisponde le seguenti prestazioni, invitando a scegliere fra l'offerta A e l'offerta B.

3.3.1 Taxi/mezzo di trasporto pubblico (offerta A)

Viaggio di rientro di tutti i passeggeri fino al domicilio del contraente con mezzo di trasporto pubblico (CH/FL: biglietto ferroviario di 1a classe / Estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto

aereo in classe Economy). Se la zona non è servita da mezzi pubblici e il rientro in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein viene effettuato in taxi, il rimborso massimo ammonta a CHF 500; entro lo stesso limite sono assunte le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

3.3.2 Veicolo sostitutivo/veicolo a noleggio (offerta B)

In caso di sinistro in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, un veicolo sostitutivo per l'importo massimo di CHF 500, in caso di sinistro all'estero un veicolo a noleggio possibilmente della stessa categoria fino all'importo massimo di CHF 1.500 per la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro. L'offerta B presuppone che l'assicurato o il conducente possieda una carta di credito propria.

3.3.3 Trasporto del veicolo al domicilio del contraente

Trasporto del veicolo inutilizzabile o ritrovato dopo il furto fino a un'adeguata officina di riparazione situata nel luogo di domicilio del contraente. La società assume le spese di trasporto soltanto se esse sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo l'evento. In caso contrario, la società organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali.

3.4 Invio di un autista per il rientro

Se il conducente contrae una malattia, si ferisce o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di far rientrare il veicolo, la società organizza e paga il rientro degli altri passeggeri e del veicolo con un autista al domicilio del contraente.

3.5 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se l'officina più vicina e idonea non dispone dei pezzi di ricambio necessari, la società organizza e paga l'invio di tali pezzi. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.

3.6 Servizio di avviso

Qualora la centrale Assistance prenda i provvedimenti di cui ai punti B 3.2 a B 3.4, su richiesta dell'assicurato essa informa i parenti e il datore di lavoro in merito alle circostanze e alle misure adottate.

3.7 Spese per taxi

La società assume eventuali spese per taxi connesse a un evento assicurato e alle prestazioni di cui ai punti B 3.1, B 3.2 e B 3.3, fino a un massimo di CHF 100 per evento.

Esclusioni e limitazioni delle prestazioni

B 4 Esclusione di copertura

Non è accordata alcuna copertura assicurativa

- 4.1 se la centrale Assistance non ha preventivamente approvato le prestazioni ai sensi dell'articolo B 3, fatto salvo l'articolo B 5;

- 4.2 per le prestazioni ai sensi degli articoli B 3.2 - B 3.6, qualora il soccorso stradale non sia stato organizzato dalla centrale Assistance o qualora l'assicurato, dopo un avaria, abbia condotto personalmente il veicolo in un officina di riparazione/garage;

- 4.3 in caso di partecipazione a corse, rally o gare di velocità analoghe, nonché in tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove o durante corsi di guida sportiva;
- 4.4 se il veicolo, al verificarsi dell'evento, si trova in uno stato non conforme a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti del codice stradale o se i lavori di manutenzione raccomandati dal costruttore non sono stati eseguiti;
- 4.5 in caso di partecipazione a disordini. Sussiste tuttavia una copertura assicurativa se l'assicurato dimostra che il danno non è correlato a tali eventi;
- 4.6 in caso di danni nel corso di azioni di guerra e di guerra civile;
- 4.7 in caso di danni provocati da catastrofi naturali prevedibili o da energia nucleare;
- 4.8 per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;

- 4.9 se l'assicurato, al verificarsi dell'evento, era in stato di ebbrezza (alcolemia equivalente o superiore all'1,5 ‰, valore medio) o sotto l'influsso di stupefacenti o farmaci;
- 4.10 in caso di avaria o incidente verificatisi durante uno spostamento non autorizzato dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;
- 4.11 in caso di avaria o incidente verificatisi nel commettere o nel tentare di commettere intenzionalmente un delitto o un crimine.

B 5 Limitazione della prestazione

Qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui l'assicurato non sia in grado per ragioni mediche di informare il servizio Assistance) le prestazioni sono limitate al 50 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 150 per evento.

Sinistro

B 6 Obblighi in caso di sinistro

6.1 Obbligo di comunicazione

Per beneficiare delle prestazioni di Assistance Soccorso stradale, al verificarsi dell'evento è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance. Vedi anche il punto B 5.

6.2 Uffici di contatto

Nei casi d'emergenza è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance attraverso uno dei seguenti canali:

per chiamate urgenti 24 ore

su 24 CH/FL

0800 22 33 44

per chiamate urgenti 24 ore

su 24 estero +41 43 311 99 11

fax dal territorio nazionale 043 311 99 12

fax dall'estero +41 43 311 99 12

6.3 Documentazione e indirizzo

È necessario inoltrare alla centrale Assistance, Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, i seguenti documenti, qualora la stessa non li abbia già procurati: certificato medico, attestato ufficiale, ricevute e fatture originali relative ai costi supplementari assicurati, titolo di trasporto, rapporto di polizia, ecc. Se l'assicurato può rivalersi anche nei confronti di terzi pretese per prestazioni erogate dalla società, egli deve salvaguardare tali diritti e cederli alla società.

Disposizioni finali

B 7 Definizione di avaria e incidente

7.1 Avaria

Per avaria s'intende qualsiasi guasto improvviso e imprevisto riportato dal veicolo assicurato nella polizza, conseguente a un difetto tecnico che impedisce la prosecuzione del viaggio o lo rende incompatibile con le disposizioni di legge. Sono assimilati all'avarìa i difetti di pneumatici, la mancanza di carburante, il rifornimento con carburante errato, la batteria scarica, l'aver chiuso nel veicolo la chiave dello stesso. Non sono invece considerati casi di avaria gli eventi riconducibili alla perdita, al furto o al danneggiamento della chiave del veicolo.

7.2 Incidente

Per incidente s'intende un danno al veicolo assicurato dalla polizza, causato da un evento esterno violento, meccanico, involontario e improvviso che impedisce la prosecuzione del viaggio o la rende incompatibile con le disposizioni di legge. In particolare, rientrano in quest'ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamento, caduta, affondamento e immersione.

B 8 Esonero da responsabilità

La società non risponde dei danni connessi a prestazioni organizzate da terzi di cui al punto B 3 né dei danni provocati a oggetti, merci o animali trasportati o di eventuali costi derivati da tali danni.